

30 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Professionisti > Varie**

600 euro ai professionisti, ma non tutti

Autore: Redazione Fiscal Focus

E' stato firmato il decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 44 del Decreto "cura Italia" DL 18/2020, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro a favore delle casse professionali, finalizzate ad indennizzare gli iscritti dai danni conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso.

Ai professionisti saranno riconosciuti 600 euro esentasse, ovvero la medesima somma prevista nelle misure a sostegno del reddito previste per gli iscritti alla gestione INPS.

Damanda da presentare alla propria cassa - Occorrerà presentare domanda, **direttamente alla cassa professionale di appartenenza utilizzando la modulistica che le casse stesse dovranno predisporre**. L'indennità non è cumulabile con le altre previste dal cura Italia, e non sarà riconosciuta ai percettori di RdC.

Rispetto all'indennità riconosciuta ai soggetti INPS, tuttavia, **l'indennità non sarà riconosciuta a tutti**, bensì solo nel rispetto di precisi limiti reddituali e **a condizione che l'iscritto sia in regola con i versamenti dovuti per il 2019**.

Come si è detto, per richiedere l'indennità occorrerà presentare istanza alla cassa di appartenenza, **a partire dal 1 aprile ed entro il 30 aprile**, nella consapevolezza che i fondi sono limitati e l'erogazione potrebbe essere sospesa al raggiungimento dei 200 milioni di euro complessivamente previsti.

Autocertificazione dei requisiti- Alla domanda dovrà essere allegata una **autocertificazione** (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) **attestante i requisiti**:

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b)
- e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

Si dovrà inoltre allegare la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

L'articolo 2, comma 2, del decreto, lettere a) e b) definisce i requisiti di carattere reddituale che i soggetti richiedenti il beneficio devono rispettare per poter accedere alla misura di sostegno, sempre a condizione che siano in regola con i versamenti 2019 alla cassa:

- Articolo 2, lettera a) - Se il professionista ha subito una limitazione alla propria attività in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per accedere all'indennità deve aver percepito nell'anno di imposta 2018, **un reddito complessivo**, assunto **al lordo dei canoni di locazione** assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (redditi da locazioni brevi), **non superiore a 35.000**.
- Articolo 2, lettera b) - Se il professionista ha **chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020**, oppure è in grado di comprovare una **riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019** (determinato per cassa), per aver diritto all'indennità deve aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo (comprese eventuali redditi a cedolare secca) **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro**.

Ne consegue che i professionisti che nel 2018 hanno conseguito un reddito complessivo superiore a 50mila euro non avranno diritto ad alcuna indennità.

Le domande indirizzate alle Casse saranno da queste verificate, ed evase in osservanza dell'ordine cronologico di presentazione ed accoglimento.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it